

A.T.C. VC2 “PIANURA VERCELLESE SUD”

REGOLAMENTO PER LA CACCIA DI SELEZIONE ALLA SPECIE CAPRIOLO

APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO ESECUTIVO N. 02/22 DEL 12/05/2022

Art 1. – Regolamentazione in attuazione alle Linee Guida Regionali.

1. Le norme seguenti costituiscono il regolamento per l'esercizio della caccia di selezione alla specie capriolo nel territorio dell'A.T.C. VC2.

Il presente regolamento esplica la propria normativa esclusivamente per la caccia di selezione alla specie capriolo. Per quanto non espressamente normato, valgono le disposizioni previste nelle leggi nazionale e regionale in materia di caccia.

2. Costituisce parte integrante del presente regolamento l'**Allegato 1**. Le disposizioni contenute nell' Allegato 1 hanno validità annuale.

Art. 2. – Modalità di partecipazione.

1. Per lo svolgimento della caccia di selezione al capriolo l' A.T.C. VC2 istituisce un apposito "Registro dei Cacciatori di Selezione al Capriolo".

2. I cacciatori che intendono esercitare la caccia di selezione debbono presentare domanda per l'iscrizione nel sopracitato Registro compilando l'apposito modello A

3. L'iscrizione nel registro è subordinata ai seguenti requisiti:

- a) essere soci iscritti all'A.T.C. VC2 nella stagione venatoria di riferimento;
- b) essere in possesso dell'apposita abilitazione alla caccia di selezione degli ungulati rilasciata a seguito della frequenza ad un Corso di formazione teorico-pratico;
- c) presentazione dell'attestazione di prova di tiro prevista dalla legge regionale 5/2018.

Art. 3. – Pubblicità degli atti.

1. L'A.T.C. VC2 si assume l'impegno di dare idonea pubblicità dei seguenti adempimenti mediante pubblicazione sul proprio sito internet www.atcvc2.it degli atti:

- modalità di partecipazione alla caccia di selezione (Regolamento – Allegato 1 - Modulo A – Modulo B – Modulo C);
- piano di prelievo per la specie Capriolo, ed eventuali variazioni;
- cartografia del distretto;
- stato d'avanzamento del prelievo;
- altre eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie in merito allo svolgimento della caccia di selezione.

Art. 4. – Organizzazione del territorio.

1. L'A.T.C. VC2 ha individuato, nell'ambito del territorio di sua competenza, due distretti all'interno dei quali effettuare la caccia di selezione al capriolo:

- il distretto 1 – Trino – segue l'asta fluviale del fiume Po, in sponda sinisitra, dall'abitato di Trino fino a Saluggia, come da cartografia allegata;
- il distretto 2 – Saluggia/Moncrivello – che segue il confine con l'A.T.C. TO1 fino al comune di Moncrivello, verso nord, come da cartografia allegata.

Art. 5 – Organizzazione del piano di prelievo.

1. I cacciatori che intendono esercitare il prelievo selettivo devono presentare domanda mediante l'apposito modulo predisposto dall'A.T.C. VC2 (**Modulo "B Maschio" – Modulo C "Femmina e Classe 0"**). Le domande dovranno pervenire, debitamente compilate, all' A.T.C. VC2 entro la data indicata nell'Allegato 1.

Le domande che perverranno incomplete o dopo la data indicata nell'Allegato 1 non saranno accolte.

2. L'assegnazione è immediata nel caso in cui il numero di preferenze espresse per specie, sesso e classe d'età sia uguale o inferiore al numero di capi disponibili per ciascuna classe di tiro.

Viceversa, se per una o più classi di tiro il numero di preferenze espresse è superiore al numero di capi assegnabili, il Comitato di Gestione procederà all'assegnazione del capo secondo i criteri di seguito elencati:

a) ASSEGNAZIONE DEL CAPO SCELTO SE NELLA STAGIONE PRECEDENTE E' STATO ABBATTUTO UN CAPO SANITARIO

b) 1 PERIODO: sorteggio in base alle richieste pervenute ed assegnazione nominativa del capo – pagamento totale della quota

c) 2 PERIODO: sorteggio in base alle richieste pervenute ed assegnazione nominativa del capo – pagamento totale della quota

Le quote non saranno rimborsate se non sarà effettuato l'abbattimento del capo

L'A.T.C. si riserva la possibilità di suddividere il periodo di caccia in più periodi a seconda delle esigenze riscontrate.

I cacciatori ammessi al piano di prelievo sono tenuti al pagamento della quota totale stabilita per il capo assegnato, prevista **nell'Allegato 1** ed a ritirare presso la sede dell'A.T.C. la seguente documentazione:

- una scheda autorizzativa contenente il numero di contrassegno, ed il periodo di caccia. Sul retro di detta scheda il cacciatore dovrà segnare le giornate di caccia effettuate che, per ogni settimana saranno 3;
- un contrassegno in plastica da applicare in modo inamovibile al garretto del capo appena abbattuto. Il contrassegno comprova la liceità del prelievo effettuato e contemporaneamente autorizza il cacciatore alla detenzione e al trasporto del capo. In assenza di contrassegno il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge;
- un blocchetto di tagliandi madre-figlia, da compilare ad ogni uscita, di cui la parte figlia è da imbucare nelle apposite cassette.

3. In caso di accorpamento di femmine e classe 0, al raggiungimento del 90% del piano di prelievo autorizzato per singola classe, il Comitato di Gestione valuterà tempi ed opportunità di procedere all'assegnazione nominativa dei capi residui.

Al termine di ciascun periodo il cacciatore, che non abbia effettuato l'abbattimento, restituisce al Comitato di gestione la scheda autorizzativa e la relativa fascetta.

Nel caso in cui il numero di capi da abbattere fosse superiore al numero dei cacciatori ammessi, coloro che avessero già completato l'abbattimento di un primo capo potranno richiedere l'abbattimento di un secondo presentando apposita domanda presso l'A.T.C. ed allegando alla stessa la ricevuta del versamento della quota di entrata. **Resta inteso**

che un cacciatore non può abbattere nella stessa stagione venatoria 2 capi portatori di trofeo.

In ogni caso sono esclusi dalle ulteriori assegnazioni i cacciatori che nella stagione in corso hanno effettuato l'abbattimento di un capo non conforme.

Le autorizzazioni ed i contrassegni rilasciati sono strettamente personali e non cedibili per ragione alcuna.

Art.6. – Il prelievo.

1. Il cacciatore, all'inizio della giornata di caccia, dovrà segnare la giornata sul tesserino regionale, sull'autorizzazione e compilare un tagliando del blocchetto assegnato in ogni sua parte, ed imbucarne una parte nelle apposite cassette; l'ubicazione delle cassette è indicata **nell'Allegato 1**.
2. I periodi di prelievo, le giornate e le modalità operative di caccia di selezione sono indicate **nell'Allegato 1**.
3. Ogni cacciatore non potrà esercitare la caccia di selezione al di fuori dei confini del Distretto.
4. Il cacciatore che non ha effettuato l'abbattimento del capo assegnato entro la fine del periodo assegnato, dovrà restituire il contrassegno e la cartolina tassativamente entro e non oltre la data stabilite **nell'Allegato 1**. Nei giorni successivi si provvederà a riassegnare i capi non abbattuti. I capi disponibili saranno assegnati prioritariamente a tutti coloro che non hanno avuto il capo assegnato nel periodo antecedente.
5. Gli abbattimenti dovranno essere effettuati prioritariamente nei confronti di animali, traumatizzati e/o defedati. Tale capo viene definito sanitario e come tale segnalato sulla scheda di rilevamento dati dal tecnico incaricato del controllo, il quale indicherà nelle note le motivazioni del prelievo sanitario. Come capo sanitario si intende un animale che presenti le caratteristiche seguenti:
 - segni di malattia, lesioni e/o ferite pregresse (escluse quelle di giornata) denunciate dal cacciatore al momento della presentazione del capo al Centro di Controllo e di cui ne sia comprovata l'esistenza e la rilevabilità a distanza da parte del tecnico incaricato;
 - peso inferiore al 35% rispetto al peso medio della corrispondente classe di sesso ed età. con il palco ancora in velluto se trattasi di maschi adulti prelevati nel periodo estivo.
6. L'abbattimento di un capo ritenuto sanitario dà diritto alla scelta della classe e del sesso di un capo della stessa specie nella successiva stagione venatoria.
7. Gli animali abbattuti e classificati come sanitari, escludendo i capi per i quali si è dovuto provvedere alla distruzione della carcassa, rientrano nel computo complessivo dei capi previsti dal piano di prelievo.
8. Salvo i casi di prelievo sanitario, l'abbattimento di un capo diverso da quello assegnato comporta l'esclusione dall'abbattimento di altri capi per l'anno in corso e per quello successivo.

Art. 7. – Mezzi per l'esercizio della caccia di selezione.

1. La caccia di selezione agli ungulati deve essere effettuata con fucile con canna ad anima rigata, munito di ottica e di calibro non inferiore ai 6 mm. con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. I cacciatori dovranno esercitare la caccia di selezione ottemperando alle più rigorose norme di sicurezza nel rispetto dei principi di etica venatoria e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di detenzione e uso delle armi da fuoco. Ogni cacciatore dovrà sempre controllare l'esito del tiro mediante verifica sul colpo. Il cacciatore che abbia comunicato tempestivamente il ferimento di un capo per tentarne il recupero, non perderà il diritto all'abbattimento, qualora la ricerca risultasse infruttuosa.
3. Nella pratica della caccia di selezione non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia autorizzati per il recupero.

Art. 8. – Centro di Controllo.

1. Il capo prelevato dovrà essere presentato il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero al Centro di Controllo dal cacciatore che ha effettuato il prelievo, il quale consegnerà anche la scheda di autorizzazione debitamente compilata. Al Centro di Controllo sarà compilata, a cura del tecnico preposto al controllo, la scheda di rilevamento dati, che verrà sottoscritta dal cacciatore e dall'incaricato del controllo; una copia sarà rilasciata al cacciatore abbattitore e costituirà documento attestante la legalità del possesso dell'animale.
Nel caso in cui al Centro di Controllo si riscontri l'abbattimento di un capo con caratteristiche difformi da quanto indicato sulla scheda autorizzativa, fatto salvo il caso di un abbattimento sanitario, il tecnico del Centro di Controllo provvederà a comunicare tale irregolarità all'A.T.C. VC2 che ne darà tempestiva notizia alla Provincia di Vercelli.
2. Orario di apertura ed indirizzo del Centro di Controllo sono indicati **nell'Allegato 1**.

Art. 9 – Sanzioni.

Per le violazioni delle disposizioni riportate nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale. Per quanto non espressamente previsto si applicano le sanzioni contenute nell'Art 24, comma 1 lett. Tt della LR. 5/18.